



ALLEGATO 01
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ALBO FORNITORI

Allegato 01 Pro_Dir_01

Rev.1 del 02.11.09

Pagina 1 di 3

Art. 1 Oggetto

L'albo fornitori è un elenco di imprese di fiducia e di interesse della Co.Sve.Ga. S.r.l. selezionate sulla base di valutazioni tecniche, economiche, organizzative e di qualità dei beni e servizi offerti e da interpellare in occasione dell'affidamento di lavori, servizi e forniture con procedura di acquisto in economia.

Art. 2 Gestione albo fornitori

La gestione dell'elenco fornitori compete al responsabile amministrativo. Le richieste di informazioni possono essere indirizzate all'indirizzo della Società oppure inviate all'indirizzo di posta elettronica cosvega@cosvega.it.

Art. 3 Requisiti richiesti

Per essere iscritti all'albo fornitori occorre essere in possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e della qualificazione previsti dagli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

Art. 4 Richiesta di iscrizione da parte dei soggetti interessati

La richiesta di iscrizione all'albo fornitori deve essere indirizzata a Co.Sve.Ga. S.r.l. – piazza San Domenico – 66023 Francavilla al Mare. Sul plico deve essere riportata la dicitura: Iscrizione albo fornitori. L'iscrizione può avvenire anche d'ufficio.

Art. 5 Tutela della Privacy

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Art. 6 Documentazione disponibile sul sito della Società

È possibile visionare e scaricare dalla sezione albo fornitori del sito www.cosvega.it la seguente documentazione:

- a) *regolamento per la gestione dell'albo fornitori;*
- b) *domanda d'iscrizione;*
- c) *questionario per la valutazione preliminare dei fornitori;*
- d) *condizioni generali che regolano lavori, servizi e forniture;*
- e) *informativa ai sensi del D. Lgs 30.6.2003 n. 196;*
- f) *avviso di istituzione dell'albo fornitori per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con procedura di acquisto in economia;*
- g) *regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori.*

Art. 7 Documentazione da allegare alla richiesta

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'albo fornitori devono presentare la seguente documentazione:

- a) *domanda di iscrizione all'albo fornitori della Co.Sve.Ga. Srl, redatta su propria carta intestata con indicazione del ramo di attività e dei prodotti e/o servizi offerti;*
- b) *questionario per la valutazione preliminare dei fornitori debitamente compilato e sottoscritto;*
- c) *condizioni generali di fornitura della Co.Sve.Ga. S.r.l. sottoscritte per presa visione ed accettazione;*
- d) *certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi,*

attestante l'attività specifica della Società/Ditta, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarla ed impegnarla nonché l'ubicazione delle sue unità produttive. Il certificato dovrà inoltre riportare:

- la dichiarazione che la Società/Ditta non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che non siano in atto procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;*
 - la dicitura antimafia.*
- f) *idonee referenze rilasciate da soggetti pubblici o privati per i quali la Società/Ditta abbia effettuato lavori, servizi o forniture analoghe a quelli per i quali chiede l'iscrizione (facoltativo);*
- g) *notizie sui lavori, servizi o forniture più importanti espletati negli ultimi due esercizi (facoltativo);*
- h) *certificazione di qualità qualora la Società/Ditta ne sia in possesso;*
- i) *idonea autorizzazione e/o abilitazione all'esecuzione, ai sensi delle Leggi vigenti, per l'esecuzione dei lavori, servizi o forniture per cui si chiede l'iscrizione;*
- j) *dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio, oltre che da parte dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di richiesta dell'iscrizione, attestante che:*
- nei propri confronti non è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;*
 - non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;*
 - non si è reso colpevole di false dichiarazioni;*
 - non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;*
 - non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,*
 - non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidategli*
 - non ha commesso un errore grave nell'esercizio della attività professionale*
 - non ha commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;*
 - non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a gare d'appalto;*
 - non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;*
 - nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;*
- k) *dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante che attesti che:*



ALLEGATO 01
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ALBO FORNITORI

Allegato 01 Pro_Dir_01

Rev.1 del 02.11.09

Pagina 3 di 3

- la Società/Ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;*
- la Società/Ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;*
- la Società/Ditta è in regola con la Legge 12 marzo 1999, n. 68;*
- nei confronti della Società/Ditta non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.*

l) informativa ai sensi del D. Lgs 30.6.2003 n. 196 debitamente ed opportunamente compilata e sottoscritta.

Art. 8 Accertamento dei requisiti di iscrizione

La decisione di iscrizione all'albo fornitori è assunta dal Responsabile amministrativo, previa valutazione della documentazione presentata.

Al fine dell'accertamento dei requisiti di carattere tecnico la Società potrà effettuare visite ispettive presso i locali in cui viene svolta l'attività, nonché avvalersi di tutti i servizi d'informazione commerciale.

Art. 9 Validità dell'iscrizione all'albo fornitori

L'albo fornitori è soggetto a revisione triennale.

Art. 10 Rinnovo dell'iscrizione all'albo fornitori

Il soggetto che intende rinnovare l'iscrizione deve presentare, 60 giorni prima della scadenza del termine di validità, la documentazione di cui all'art. 7.

Art. 11 Sospensione dall'albo fornitori

La sospensione dall'albo ha luogo nel caso in cui per cinque volte, nell'arco del periodo di iscrizione, non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito a gara.

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale o scadano anche uno solo dei requisiti richiesti, la Società potrà a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'albo.

Art. 12 Cancellazione dall'albo fornitori

La cancellazione dall'albo fornitori dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) accertata grave inadempienza;*
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;*
- c) mancato rinnovo alla scadenza dell'anno di validità.*

Salvo il caso di cui alla lettera c) una nuova iscrizione non può essere presentata prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione.

Art. 13 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, con particolare riferimento alle cause di esclusione ed ai requisiti di capacità nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza, si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 163/2006.